



**OGGETTO: Circolare 4.2018**

**Seregno, 9 Gennaio 2018**

## **GLI ELENCHI INTRASTAT PER IL 2018**

Dal **1° gennaio 2018** vengono introdotte delle sostanziali misure di semplificazione nella compilazione e negli obblighi di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat). In particolare tali novità sono contenute nel provvedimento prot. n. 194409/2017 che l'agenzia delle Entrate e l'agenzia delle Dogane, d'intesa con l'Istat, hanno emanato in attuazione dell'articolo 50, comma 6 del DL 331/93 come modificato dal decreto milleproroghe (DL 244/2016).

Le misure di semplificazione, che hanno il pregio di ridurre notevolmente il numero dei soggetti che sono chiamati a presentare l'Intrastat: quegli degli acquisti di servizi limitatamente alla parte statistica e per quelli resi sia nella parte statistica che fiscale.

Il provvedimento presenta le seguenti importanti semplificazioni.

### **INTRA BENI**

Gli elenchi riepilogativi degli **acquisti di beni (Intra 2 bis)** con riferimento a periodi **mensili** restano obbligatori, solo ai fini statistici, per i contribuenti per i quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro. Per gli altri contribuenti l'obbligo di comunicazione viene assolto con la comunicazione trimestrale dei dati fattura (articolo 21 DL 78/2010 ovvero Dlgs 127/2015). Da tale comunicazione vengono anche acquisiti dall'agenzia delle Entrate i dati statistici di interesse dell'Istat.

Per gli elenchi delle **cessioni intracomunitarie di beni (modello Intra 1 bis)** l'obbligo di presentazione del modello Intrastat permane, ma l'informazione statistica per i soggetti mensili, diviene facoltativa se in alcuno dei quattro trimestri precedenti hanno realizzato cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

### **INTRA SERVIZI**

Per i **servizi intracomunitari ricevuti (modello Intra 2 quater)** gli elenchi Intrastat **mensili** sopravvivono, a soli fini statistici, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. Nel caso in cui questi limiti non fossero raggiunti, il modello Intra 2 quater non deve essere presentato e l'informazione statistica è acquisita dall'agenzia delle Entrate con le comunicazioni dei dati fattura (articolo 21 DL 78/2010 ovvero Dlgs 127/2015).

Per i **servizi intracomunitari resi (modello Intra 1 quater)** l'obbligo permane.



## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Sia per i servizi resi che ricevuti, un'ulteriore semplificazione introdotta è che l'informazione statistica va fornita con un dettaglio minore. In effetti non è più richiesto far riferimento al sesto livello della classificazione Cpa, ma ci si può fermare al quinto, con una riduzione di circa il 50% dei codici statistici da selezionare. Per questa semplificazione il provvedimento annuncia la creazione di un apposito motore di ricerca.

Per tutte le soglie sopra indicate il superamento va determinato per ogni singola categoria di operazione. Pertanto, ad esempio, se nel corso del trimestre un contribuente ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e nel medesimo periodo ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro sarà tenuto a presentare mensilmente l'Intrastat acquisti di beni e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

### *Studio Commercialista Associato Contrino*

*Di seguito, tabella riepilogativa*

Modello Intrastat	Operazione	Regole 2017	Novità 2018
<b>Intra trimestrali</b>	acquisti di beni e servizi	obbligo per operazioni fino a 50.000 euro	abolizione
<b>Intra 2bis mensili</b>	acquisti di beni	obbligo per operazioni superiori a 50.000 euro nel trimestre	obbligo per operazioni che superano i 200.000 euro trimestrali; valenza esclusivamente statistica
<b>Intra 2quater mensili</b>	acquisti di servizi	obbligo per operazioni superiori a 50.000 euro nel trimestre	obbligo per operazioni che superano i 100.000 euro trimestrali; valenza esclusivamente statistica
<b>Intra 1bis</b>	cessione di beni	fino a 50.000 euro periodicità trimestrale; oltre 50.000 euro periodicità mensile	regole invariate; compilazione dati statistici opzionali per operazioni non superiori a 100.000 euro di operazioni trimestrali
<b>Intra 1quater</b>	cessione di servizi	fino a 50.000 euro periodicità trimestrale; oltre 50.000 euro periodicità mensile	regole invariate